

**Convenzione tra ASST Niguarda e AREUS  
per l'attività di formazione in materia di emergenza extraospedaliera  
in previsione delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026**

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (di seguito indicata anche come "ASST Niguarda") con sede in Milano (MI), Piazza Ospedale Maggiore 3, C.F. e P.IVA 09315660960, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Alberto Zoli

E

L'Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna (di seguito indicata anche come "AREUS") con sede in Nuoro, Via Luigi Oggiano n. 25, C.F. e P.IVA 01526480916, rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini

**PREMESSO CHE**

- con D.G.R. n. XII/1827 del 31/01/2024 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024", Regione Lombardia al punto 4.17 ha, tra l'altro, previsto che:
  - nell'ambito delle attività propedeutiche alla preparazione della manifestazione sportiva "Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026" (di seguito anche solo "Evento"), il Presidente di Regione Lombardia ha individuato, con nota Prot. n. A1.2023.0448694 del 26/09/2023, quale proprio *Medical Care Manager* il Dott. Alberto Zoli;
  - al fine di assicurare l'avvio, l'implementazione e il raggiungimento di tutti gli obiettivi di carattere sanitario previsti a supporto dei Giochi Olimpici, si dispone che il *Medical Care Manager* regionale si avvalga dell'ASST Niguarda, in quanto "Ospedale Olimpico", quale struttura pubblica di riferimento, per gli aspetti organizzativi, di supporto ed esecutivi, alla quale dovranno essere assegnate, a partire dall'esercizio 2024, adeguate risorse aggiuntive sia economiche (correnti e in conto capitale) sia di personale;
  - in questa veste, l'ASST Niguarda è chiamata, tra l'altro, al coordinamento delle attività a garanzia dello svolgimento in sicurezza degli eventi relativi Evento Olimpico e Paralimpico Milano Cortina 2026;
  - per sovraintendere tali aspetti, l'ASST Niguarda ha necessità di avvalersi di Enti qualificati e specializzati nelle attività di formazione degli addetti per l'emergenza extra ospedaliera;
- per la programmazione e l'esecuzione di tali attività, richieste nell'ambito dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, l'ASST Niguarda ha necessità di acquisire, anche in consulenza, figure professionali di documentata esperienza;
- a tale fine è stata individuata l'**Azienda Regionale Emergenza Sardegna**, in quanto in possesso di un profilo professionale con adeguata formazione, specializzazione, competenza manageriale in profili apicali, più che confacenti con le funzioni e competenze da svolgere, individuato nel **dott. Luigi Benedetto Arru**, dirigente medico del settore Formazione;

Tutto quanto premesso e confermato,

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1) Oggetto della Convenzione e compensi**

La presente Convenzione ha per oggetto la consulenza su tematiche specifiche inerenti l'attività di formazione in materia di emergenza extraospedaliera e in simulazione avanzata, nell'ambito dell'organizzazione e svolgimento dell'evento Milano-Cortina 2026, come di seguito meglio specificato:

1. partecipazione, supporto e conduzione di riunioni tecniche-organizzative;
2. avanzamento di proposte e stesura di progetti o programmi nell'ambito delle tematiche inerenti la preparazione dell'evento olimpionico invernale;
3. monitoraggio e rivalutazione degli interventi programmati.

Per lo svolgimento dell'incarico l'AREUS ha individuato il dott. Luigi Benedetto Arru, che svolgerà l'incarico al di fuori del proprio orario di lavoro, per un massimo di 18 ore al mese, eventualmente compensato su periodi temporali più ampi.

All'attività di cui sopra verrà applicata la seguente di tariffa di € 540,00 (euro cinquecentoquaranta/00, oltre all'IVA e all'onere IRAP, a carico l'ASST Niguarda) ad accesso per un massimo di tre accessi al mese, ciascuno dei quali per un massimo di 6 ore, oltre al rimborso delle spese di trasferimento e di logistica che saranno state adeguatamente rendicontate.

Le prestazioni potranno, in parte, essere effettuate senza accesso e con sistemi di comunicazione a distanza e adeguatamente documentate: per tali attività verrà applicata la tariffa di 90,00 €/ora oltre all'IVA e all'onere IRAP a carico Azienda.

Per le eventuali prestazioni aggiuntive che si saranno rese necessarie per assolvere all'incarico, le Parti convengono che l'AREUS potrà presentare una nuova richiesta economica che dovrà essere accettata dall'ASST Niguarda.

## **Articolo 2) Modalità operative**

Le Parti convengono che per lo svolgimento delle prestazioni il soggetto individuato dovrà recarsi presso l'ASST Niguarda per un massimo di tre volte al mese.

Il soggetto incaricato sarà anche tenuto a recarsi sui luoghi di svolgimento delle attività dell'evento: in tal caso, l'ASST Niguarda provvederà al trasporto A/R dalla sede ai luoghi indicati, con mezzo e personale proprio, fornendo tutta l'assistenza durante il tragitto.

L'ASST Niguarda provvederà altresì a fornire al soggetto incaricato tutta la strumentazione e dotazione che sarà stata dichiarata necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

Per le prestazioni effettuate con sistemi di comunicazione a distanza, l'ASST Niguarda provvederà al supporto amministrativo (convocazioni, predisposizione videoconferenze, ecc.).

## **Articolo 3) Doveri dell'AREUS**

L'AREUS avvalendosi del soggetto incaricato, si impegna a garantire le attività richieste, salvaguardando gli impegni e le attività istituzionali, così come previsto dalle norme vigenti.

In ogni caso l'attività verrà effettuata al di fuori dell'orario di lavoro.

L'AREUS garantisce l'esecuzione di prestazioni anche in urgenza, fatto salvo l'insorgenza di situazioni organizzative interne che impediscono di fatto l'erogazione della prestazione stessa.

## **Articolo 4) Doveri dell'ASST Niguarda**

L'ASST Niguarda si impegna al rispetto di quanto indicato nella presente Convenzione.

## **Articolo 5) Rendicontazione e fatturazione**

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni, oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dell'ASST Niguarda e dell'AREUS.

Il soggetto incaricato dovrà procedere, alla fine di ogni mese, alla predisposizione di idonea rendicontazione delle attività svolte ed all'invio della stessa all'ASST Niguarda per la relativa liquidazione. A seguito della validazione del rendiconto mensile l'ASST Niguarda provvederà all'emissione dell'ordine – tramite NSO – entro il 10 del mese successivo a quello in cui sono state erogate le prestazioni. Nei 15 giorni successivi al ricevimento dell'ordine NSO, il Servizio Bilancio e Gestione Finanziaria dell'AREUS emetterà fattura.

L'ASST Niguarda si impegna a provvedere al pagamento nei 60 giorni successivi al ricevimento della fattura. Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni contrattuali il compenso affluirà ad AREUS che provvederà ad attribuirne il 95% al Dirigente Medico, ad eccezione delle spese di trasferimento e di logistica che dovranno essere corrisposte per l'intero importo.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione degli interessi moratori oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, ai sensi di quanto stabilito dal D.lgs. 231/2002, fatta salva la facoltà di recesso anticipato dalla convenzione con preavviso di 30 giorni.

## **Articolo 6) Durata, rinnovo, disdetta e revisione convenzione**

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 30/04/2026.

Eventuali rapporti pregressi eventualmente intercorsi tra le parti a far data dal 01/01/2025 saranno sottoposti alle medesime condizioni previste dal presente documento.

La Convenzione potrà essere rinnovata per iscritto, mediante formale richiesta su carta intestata firmata dal legale rappresentante, da inviare tramite posta elettronica certificata.

La richiesta di rinnovo dovrà essere trasmessa almeno 60 giorni prima della scadenza.

La presente Convenzione potrà essere disdetta in ogni momento, purché notificata tra le Parti a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di 90 giorni, fermo restando che la stessa si intenderà immediatamente risolta qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari, ovvero esigenze di servizio improrogabili e con essa incompatibili.

L'AREUS si riserva la facoltà di disdetta anche nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo secondo quanto stabilito nell'articolo 5.

Qualora tuttavia, in corso di validità, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative ed economiche o all'integrazione con nuove prestazioni, sarà necessario trasmettere una nota formale di richiesta e si procederà alla stipula di nuova Convenzione.

## **Articolo 7) Obbligo di riservatezza**

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Resta inteso che i dati personali saranno trattati secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le Parti sono Titolari autonomi del trattamento e, ove dovessero venire a conoscenza - anche in modo fortuito - dei dati di cui ciascuna Parte è titolare, si impegnano a trattare tali dati nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Il soggetto incaricato dell'AREUS si impegna a osservare la massima riservatezza in merito alle informazioni di cui venga a conoscenza durante l'espletamento della attività di cui alla presente Convenzione, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

## **Articolo 8) Coperture assicurative**

L'ASST Niguarda si impegna a garantire al soggetto incaricato un'adeguata copertura assicurativa per i rischi e i danni a terzi, derivanti dall'espletamento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Le Parti garantiscono di essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, in conformità alla normativa vigente ed in particolare all'art. 7 della Legge n. 24/2017.

Durante lo svolgimento dell'attività dei dipendenti, se in orario di servizio, è prevista la copertura INAIL.

## **Articolo 9) Clausola di legalità**

Con la sottoscrizione del presente atto ciascuna Parte dichiara di aver preso visione sul sito *internet* del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice di Comportamento dell'altra Parte, ove esistente, di accettarne il contenuto e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla presente convenzione, comportamenti conformi ai principi in essi contenuti.

La violazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice di Comportamento da parte di una delle ASST parti potrà comportare la risoluzione del rapporto contrattuale in essere.

**Articolo 10) Foro competente**

Tutte le controversie relative alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite a un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle Parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

La sede dell'arbitrato sarà a Milano.

**Articolo 11) Registrazione**

Agli effetti fiscali le Parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura e con spese a carico della parte richiedente.

Il presente Accordo è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato A - Tariffa (Parte I) articolo 2, ed è assolta in modo virtuale dall'ASST Niguarda giusta autorizzazione n. 146728 del 30/12/2015 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Milano.

Il pagamento dell'imposta di bollo verrà equamente suddiviso tra le Parti.

**Articolo 12) Disposizioni finali**

Per quanto non contemplato nella presente Convenzione si rimanda alle norme del Codice Civile e della legislazione vigente in materia.

Data dell'ultima firma digitale

per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda  
Il Direttore Generale  
Dott. Alberto Zoli

---

per l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna (AREUS)  
Il Direttore Generale  
Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini

---

*Il presente accordo è sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge n. 179/2012, convertito in Legge n. 221 del 17/12/2012.*